

PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE

CONTO CORRENTE, DEPOSITI, FINANZIAMENTI, LEASING
ALTRI SERVIZI REGOLATI DALLE DISPOSIZIONI DELLA BANCA D'ITALIA ESCLUSI
I SERVIZI DI PAGAMENTO E IL CREDITO AI CONSUMATORI

Si consiglia **una lettura attenta** dei diritti prima di scegliere uno di questi prodotti e di firmare il contratto.

Il cliente che desidera aprire un **conto corrente** od ottenere un **mutuo** può richiedere e avere gratuitamente le Guide che spiegano in maniera semplice come scegliere questi servizi e aiutano a capire come funzionano e quanto costano. Le Guide possono anche essere scaricate dal sito www.bccaltamurgia.it.

Chi desidera acquistare **titoli di Stato** nella fase del collocamento può consultare l'apposito avviso affisso in filiale.

DIRITTI

PRIMA DI SCEGLIERE

- Avere a disposizione e portare con sé una **copia di questo documento**.
- Avere a disposizione e portare con sé il **foglio informativo** di ciascun prodotto, che ne illustra caratteristiche, rischi e tutti i costi.
- Ottenere **gratuitamente** e portare con sé una **copia completa del contratto** e/o il **documento di sintesi**, anche prima della conclusione e senza impegno per le parti. Solo per i contratti di finanziamento è previsto un rimborso spese all'intermediario. Nei contratti di finanziamento, tuttavia, il cliente può ottenere gratuitamente e portare con sé copia dello schema del contratto e di un preventivo. Inoltre, è sempre possibile ottenere gratuitamente copia del contratto di mutuo dopo che è stato fissato l'appuntamento per la stipula presso il notaio.
- Conoscere il **TAEG** (Tasso Annuo Effettivo Globale) nel caso di contratti di finanziamento ed esempi di un **ISC** (Indicatore Sintetico di Costo) del conto corrente.
- Essere informato su come **recedere senza spese entro 10 giorni** lavorativi dalla conclusione del contratto (nei casi in cui tale diritto è previsto dagli articoli 45 e seguenti del codice del consumo per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali)

AL MOMENTO DI FIRMARE

- Prendere visione del **documento di sintesi** con tutte le condizioni economiche, unito al contratto.
- Stipulare il **contratto in forma scritta**, tranne nei casi previsti dalla legge.
- Ricevere una **copia del contratto firmato** dall'intermediario e una **copia del documento di sintesi**, da conservare.
- Non avere **condizioni contrattuali** sfavorevoli rispetto a quelle pubblicate nel foglio informativo e nel documento di sintesi.
- Scegliere il **canale di comunicazione**, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni.

DURANTE IL RAPPORTO CONTRATTUALE

- Ricevere **comunicazioni sull'andamento del rapporto** almeno una volta l'anno, mediante un rendiconto e il documento di sintesi.

PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE

- Ricevere la proposta di qualunque **modifica unilaterale delle condizioni contrattuali** da parte dell'intermediario, se la facoltà di modifica è prevista nel contratto. La proposta deve pervenire con un preavviso di almeno due mesi e indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta entro la data prevista per la sua applicazione, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni.
- Ottenere a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta e anche dopo la chiusura, **copia della documentazione** sulle singole operazioni degli ultimi dieci anni.
- Nei contratti di conto corrente, avere la stessa periodicità nella **capitalizzazione degli interessi** debitori e creditori.
- Nei contratti di finanziamento, **trasferire il contratto** ("portabilità") presso un altro intermediario senza pagare alcuna penalità né oneri di qualsiasi tipo, nei casi previsti dalla legge.
- Nei contratti di mutuo con ipoteca, proseguire il rapporto contrattuale e continuare a pagare le rate alle scadenze prestabilite anche nel caso di **ritardo nel pagamento di una rata**, purché ciò non avvenga per più di sette volte.

ALLA CHIUSURA

- Recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese di chiusura, dai **contratti a tempo indeterminato**, ad esempio il conto corrente e il deposito titoli in amministrazione.
- Nei contratti di **mutuo** per l'acquisto o la ristrutturazione di immobili destinati all'abitazione o allo svolgimento di attività economica o professionale, estinguere in anticipo, in tutto o in parte, il contratto senza compensi, oneri e penali. Per alcuni di questi mutui stipulati prima del 3 aprile 2007 che prevedono una penale, questa potrebbe essere ridotta (per informazioni, www.abi.it – sezione mutui). Per gli altri mutui, quando c'è un'ipoteca, il cliente può estinguere in anticipo in tutto o in parte il rapporto pagando solo un unico compenso stabilito dal contratto nel rispetto dei criteri previsti dalla legge.
- Ottenere la chiusura del contratto nei **tempi** indicati nel foglio informativo.
- Ricevere il **rendiconto** che attesta la chiusura del contratto e riepiloga tutte le operazioni effettuate.

RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE

Il cliente può presentare un reclamo all'intermediario, anche per lettera raccomandata A/R, via fax, via mail al seguente indirizzo:

Banca dell'Alta Murgia Credito Cooperativo
Ufficio reclami, Piazza Zanardelli, 16 - 70022 Altamura (BA)
e-mail: ufficioreclami@bccaltamura.it
fax: 0809949099

La banca deve rispondere entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può rivolgersi a:

1) Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

- Controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari che rivestono un valore non superiore a 100.000,00 euro, con l'esclusione dei servizi di investimento.

PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE

- Controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito: www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

2) Conciliatore BancarioFinanziario

Specializzato nella soluzione delle controversie in campo bancario, finanziario, e societario. Rivolgendosi al Conciliatore è possibile seguire tre vie:

- È possibile ricorrere all'**Ombudsman - Giurì Bancario**.
 - Per controversie aventi ad oggetto servizi e attività di investimento (compravendita di azioni, obbligazioni, titoli di Stato, fondi comuni, polizze finanziarie, gestioni patrimoniali, ecc.)
 - Nel caso venga richiesto il risarcimento del danno, l'Ombudsman è competente solo se l'importo non supera i 100.000,00 euro. Fermo restando che l'operazione da cui scaturisce il "risarcimento danni" può avere, però, valore superiore a 100.000,00 euro.
- Il Conciliatore BancarioFinanziario può essere chiamato anche a mettere a disposizione tutto ciò che occorre per un **arbitrato** sempre su richiesta specifica delle parti.
- Qualora il cliente intenda adire all'Autorità Giudiziaria, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione che si svolge necessariamente con l'assistenza di un avvocato.

Per rivolgersi all'Associazione Conciliatore Bancario Finanziario:

Via delle Botteghe oscure, 54 - 00186 ROMA

Tel. 06/674821 Fax 06/67482250

associazione@conciliatorebancario.it

Nel caso in cui il reclamo riguardi i servizi di investimento la banca deve rispondere entro 90 giorni (o nel termine eventualmente più limitato secondo le procedure interne della banca stessa).

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 90 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

1) Camera di Conciliazione e Arbitrato della Consob

Per le controversie relative alla violazione degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza che sorgono dai contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio.

I costi e gli oneri specifici connessi con l'utilizzo di Internet per la consultazione online dei fogli informativi – ed in generale per la consultazione del sito – sono a carico dell'utente e dipendono esclusivamente dal fornitore di servizi Internet utilizzato dall'utente medesimo.